

DUAL *Enti Pubblici*

CERTIFICATO n° PO-42912318K0

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance Company (Europe) Ltd., per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

Come indicato nel Fascicolo Informativo:

Arch Insurance Company (Europe) Ltd. con sede in Londra, 5th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Codice IVASS D851R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00052) ed è soggetta al controllo della F.C.A. del Regno Unito.

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Limited.

Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Il Rappresentante Generale per l'Italia *pro tempore*
Pasquale Leoni



DUAL Enti Pubblici

Certificato: [PO-42912318K0] **(che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA)**

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Enti Pubblici

(Testo di POLIZZA allegato)

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO QUI RIPORTATO. LA PRESENTE E' UNA POLIZZA "CLAIMS MADE": ESSA COPRE ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (COME DEFINITE NELLA POLIZZA) AVANZATE DA TERZI NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA E NOTIFICATE AGLI ASSICURATORI NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE (COME DEFINITO NELLA POLIZZA), NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE PREVISTE NELLE CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE. LE CONDIZIONI NORMATIVE RIEPILOGATE NEL PRESENTE CERTIFICATO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ED AVRANNO EFFICACIA PREVALENTE IN CASO DI DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA.

ASSICURATO: COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
Indirizzo: PIAZZA DE GASPERI, 1,
Cap/Città: 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)
P.Iva.: 05056590150
Codice. Fiscale.: -

DATA DEL QUESTIONARIO: 20/02/2019

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24.00 del: 31/12/2018 Alle ore 24.00 del: 31/12/2021

LIMITE DI INDENNIZZO: €3.000.000,00
Per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO

LIMITE DI INDENNIZZO: €5.000.000,00
in aggregato annuo

PREMIO:
Per ciascuna annualità assicurativa

Premio netto per il periodo:	€2.080,56
Accessori:	€312,08
Imposte 22,25%:	€532,36
Premio Lordo:	€2.925,00

FRANCHIGIA/SCOPERTO: €0,00
Per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO

DATA DI RETROATTIVITÀ: ILLIMITATA

ESTENSIONE TERRITORIALE: Unione Europea

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):

Postuma pari ad anni: 5

PRECISAZIONI:

INTERMEDIARIO: ASSITECA S.P.A.
Via Sigieri, 14
20135 Milano

COMUNICAZIONE DA INVIARE A: Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA dovrà essere inoltrata tramite l'INTERMEDIARIO a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 – 20123 Milano

IL CONTRAENTE

Arch Insurance Company (Europe) Limited
Il Rappresentante Generale per l'Italia



Emesso in tre copie il
Il premio di Euro

2.925,00

20/02/2019

è stato versato in data

.../.../.....

L'incaricato

.....

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato

il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego o servizio.

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Amministratore

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

Dipendente Legale

qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Dipendente Tecnico

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Assicuratori/Società/Compagnia

l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Richiesta di risarcimento

- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Danno

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Indennizzo o Risarcimento

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Periodo di Assicurazione

il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

Responsabilità Civile

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa - Contabile

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Retribuzioni lorde

l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

Scheda di Polizza

il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Broker

Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo

corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 7 - Durata del contratto - Rescindibilità

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento per la ripetizione dei servizi oggetto del contratto per un periodo di 36 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 12 - Informazione sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;

f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 14 - Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, l'impresa di Assicurazione e il Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 15 che precede.

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, l'impresa di Assicurazione e il Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, la Società terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui questi:

- a) abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da un Evento Dannoso riconducibile all'operato di uno o più Dipendenti e/o Amministratori;
- b) abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da un Evento Dannoso riconducibile all'operato di uno o più Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Copertura e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 18 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 17 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 19 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 20 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Scheda di Polizza per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti o Amministratori nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella Scheda di Polizza indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 23 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro nei termini di cui alla Scheda di polizza.

Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:

- a. danni Materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 17 che precede e al successivo Art. 31 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Polizza che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
- c. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 209/2005 – titolo X;
- f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente Art. 17;
- g. sinistri già noti all'Assicurato prima della data di effetto dell'Assicurazione come indicata
- h. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- j. resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 22 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto, per il periodo di retroattività indicato nella Scheda di polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Art. 23 – Ultrattività della garanzia

L'Assicurazione è operante per i sinistri denunciati entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere - dai Dipendenti o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza – nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Scheda di Polizza rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del

periodo di ultrattività della garanzia, la quale manterrà validità anche nel caso di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato di altra assicurazione per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.

Art. 26 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 27 - Attività di rappresentanza

Si precisa che l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in altri organi collegiali.

Art. 28 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorché notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 29 – Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**a) Vertenze di responsabilità civile**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in

ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

b) Vertenze al T.A.R.

Fermo quanto previsto alla lett. a), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 30 - Estensione D.Lgs. 81/2008

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 32 - Regolazione del premio

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

<p style="text-align: center;">NORMA ADDIZIONALE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE ASSICURATO PER L'ATTIVITA' DI DIPENDENTI LEGALI</p>

Art. 33 - Integrazione all'Oggetto dell'assicurazione

A integrazione dell'Art. 17 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione é estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 34 – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato
Via della Posta, 7
20123 Milano
Tel. 02/806181 – Fax 02/80618201

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'ASSICURATO, approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA:

- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del Premio
- Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 7 - Durata del contratto
- Art. 14 - Clausola Broker
- Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 22 - Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 23 - Ultrattività della garanzia
- Art. 24 - Estensione territoriale
- Art. 25 - Persone non considerate terzi
- Art. 29 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

IL CONTRAENTE

.....

INFORMATIVA DUAL IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. INTRODUZIONE

Dual Italia S.p.A. (di seguito “Dual”), con sede in Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, che può essere contattata via mail all'indirizzo PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com tratterà i dati personali forniti dall'Interessato (l'“Interessato”) in connessione con i servizi offerti da Dual in sede di proposta delle polizze assicurative più idonee alla richiesta dell'Interessato (i “Servizi”) e le altre attività e servizi agli stessi collegati, a meno che non sia fornita nel contesto degli stessi una diversa informativa sul trattamento dei dati personali.

2. A CHI E A CHE COSA SI APPLICA QUESTA INFORMATIVA PRIVACY?

Dual è il titolare del trattamento con riferimento ai dati personali, ottenuti dall'Interessato attraverso i Servizi forniti da Dual e più in generale nel contesto dell'esecuzione delle misure precontrattuali, che vengono trattati nel rispetto dei termini di questa Informativa e della normativa applicabile. Conseguentemente questa informativa si applica a tutti gli Utenti.

3. CHE TIPO DI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI SONO RACCOLTI?

Dual raccoglie le seguenti categorie di dati personali ottenuti:

- i. nome, cognome, dettagli di contatto;
- ii. carta d'identità, codice fiscale e partita iva;
- iii. dati bancari;
- iv. dati relativi alla salute (solo nel caso in cui l'Interessato richieda a Dual la fornitura di servizi funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati inerenti lo stato di salute);
- v. Residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC.

4. COME VENGONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?

Dual tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:

- a) per la fornitura dei Servizi;
- b) per l'analisi ed il miglioramento dei Servizi;
- c) per la gestione di reclami e controversie;
- d) ai fini di conformità con la normativa nazionale ed europea applicabile;

(le finalità dalla lettera a) a d) sono congiuntamente definite “**Finalità Contrattuali**”)

- e) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda divulgando e trasferendo i dati personali dell'Interessato alla/e terza/e parte/i coinvolta/e;

(la finalità di cui alla lettere e) è definita “**Finalità di Interesse Legittimo**”)

5. QUALI SONO LE BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA DUAL?

Il trattamento dei dati personali degli Utenti è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data la sua essenzialità al fine di:

- fornire i Servizi richiesti dall'Interessato stesso con riferimento ai casi previsti nella Sezione 4, lettere da a) a c);
- adeguarsi alla disposizioni della normativa applicabile come previsto nella Sezione 4, lettera d).

Qualora l'Interessato non fornisca i dati personali necessari per le Finalità Contrattuali, non sarà possibile procedere alla fornitura dei Servizi richiesti dall'Interessato da parte di Dual.

Il trattamento dei dati sulla salute non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, Dual non potrà valutare il rischio assicurativo e quindi eseguire l'attività di intermediazione funzionale al rilascio della polizza assicurativa.

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato per le Finalità di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 3, lettera e) è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "**Regolamento Privacy**") per il perseguimento dell'interesse legittimo di Dual che è equamente bilanciato con l'interesse dell'Interessato, in quanto l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla successiva Sezione 9, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo.

6. COME DUAL TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?

I dati personali degli Utenti possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative.

7. CHI PUÒ AVERE ACCESSO AI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?

Per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla Sezione 8 di seguito, al di fuori dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Dual con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT; (b) broker assicurativi che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, (c) agenti, (d) società del gruppo di cui Dual è parte (in particolare, a mero titolo esemplificativo Dual International Ltd.); (e) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati personali degli Utenti è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

Per le Finalità di Interesse Legittimo di cui sopra, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla Sezione 8 di seguito, al di fuori dell'Unione Europea: a) società del gruppo di cui Dual è parte; (c) potenziali acquirenti di Dual ed entità risultanti dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Dual; (d) autorità competenti.

I responsabili esterni del trattamento nominati da Dual includono, tra gli altri, gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione A del RUI con i quali Dual collabora. Una lista completa dei responsabili è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla Sezione 9 di seguito.

8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali degli Utenti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione europea e in particolare in Gran Bretagna. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Dual adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i dati personali degli Utenti. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei dati degli Utenti in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy.

9. QUALI SONO I DIRITTI DEGLI UTENTI RIGUARDO I LORO DATI PERSONALI?

L'Interessato può, in ogni momento e gratuitamente, mandando una mail all'indirizzo PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com, esercitare i seguenti diritti:

- (a) ottenere da Dual la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
- (b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- (c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e
- (d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta l'Interessato avrà altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:

- i. chiedere a Dual la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui:
 - l'Interessato contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario a Dual per verificare l'esattezza di tali dati;
 - il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché Dual non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
 - l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti di Dual per continuare il trattamento.
- ii. opporsi al trattamento dei propri dati personali;
- iii. chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- iv. ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati personali, laddove l'Interessato voglia trasferire i dati personali che lo riguardano a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Dual effettui il trattamento dei dati personali sulla base del consenso dell'Interessato o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei Servizi ed i dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati; e
- v. proporre un reclamo all'autorità garante competente.

10. TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI APPLICABILI AI DATI DEGLI UTENTI

I dati personali degli Utenti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei dati personali degli Utenti per le finalità riportate di seguito:

- i. per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 4, lettere dalla a) alla e), i dati personali degli Utenti vengono conservati per un periodo pari alla fornitura del Servizio e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell'applicabilità del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in anticipo e gli Utenti potranno visionare il testo dell'Informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.dualitalia.com.

Dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali relativi alla mia salute eventualmente forniti a Dual Italia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento sono necessarie per l'esecuzione delle attività di intermediazione assicurativa della stessa e pertanto presto il consenso a tale trattamento.

L'Interessato

(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni (di seguito denominato "**Regolamento**") e del provvedimento 26 aprile 2007 recante "Esonero dall'informativa in ambito assicurativo (c.d. catena assicurativa)", ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte di Arch Insurance Company (Europe) Ltd (di seguito gli ASSICURATORI) delle finalità di conclusione e stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto nonché raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o esecuzione di altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, cui gli ASSICURATORI sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte degli ASSICURATORI delle attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi degli ASSICURATORI stessi; esclusivamente per queste finalità i dati possono essere comunicati ad altri soggetti titolari, quali: società specializzate nell'informazione commerciale, assicuratori, coassicuratori, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi. In questo caso il consenso è del tutto facoltativo.
- c) Ai sensi dell'art. 13, lett. c) del Regolamento, si precisa che la base giuridica del trattamento risiede nel contratto assicurativo stipulato con gli ASSICURATORI.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto nell'ambito dell'organizzazione del Titolare e/o del Responsabile - indicati e definiti nel seguito - (anche mediante trasferimento all'interno di altri paesi UE) e/o con l'ausilio di soggetti esterni, il cui elenco è disponibile presso la sede del Responsabile del Trattamento. Detti soggetti esterni operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società o altri soggetti che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, consulenze legali, contabili/fiscali, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Le categorie di dati oggetto del trattamento che potranno essere raccolte anche non direttamente presso l'interessato ovvero presso società o altri soggetti accreditati presso gli ASSICURATORI (agenti, subagenti, broker, altri intermediari) saranno le seguenti:

- dati anagrafici;
- dati relativi alla valutazione del rischio;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi al danno.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio e necessario per la conclusione del contratto o di contratti e per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o per la gestione e liquidazione dei sinistri, limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica degli ASSICURATORI;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità agli ASSICURATORI di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, regolamento o disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa ai soggetti indicati nel seguito:

- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, intermediari di assicurazione (ivi inclusi banche e SIM);
- legali, consulenti contabili e fiscali, periti e autofficine;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
- società di servizi informatici o di archiviazione;
- ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.
- Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in occasione di partecipazione a bandi di gara.

Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali e sono obbligati ad adempiere in proprio al Regolamento.

L'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso gli uffici di DUAL Italia S.p.A. (Responsabile del trattamento dei dati per conto degli ASSICURATORI), e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta da indirizzare al predetto Responsabile al numero di fax 02-72080592 o all'indirizzo e-mail reception@dualitalia.com e/o all'indirizzo PEC dualitalia@legalmail.it ai sensi dell'art. 15 e ss. del Regolamento.

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali oggetto di trattamento, anche sensibili, possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea solo per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera a).

In taluni casi e previa apposita informativa, i dati personali possono essere trasferiti in paesi extra UE dove l'interessato abbia un centro di interesse, sede, domicilio/residenza, società controllate e/o partecipate, sempre per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera a).

7. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per la durata del contratto assicurativo ed eventuali rinnovi e, dopo la scadenza del contratto, ai soli fini di ottemperare alle richieste dell'interessato e/o ad obblighi di legge o regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile).

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento conferiscono all'interessato e disciplinano l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di:

- ottenere dai titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento;
- di venire a conoscenza del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;
- di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o di incaricati;
- di ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati incompleti;
- di ottenere la cancellazione, la limitazione di trattamento dei dati trattati in violazione del Regolamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Arch Insurance Company (Europe) Ltd. con sede in Londra, 5th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street;

Responsabile del trattamento dei dati nominato dagli ASSICURATORI è DUAL Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592; e-mail: reception@dualitalia.com